

Dallo studio dell'Avv. Roberto Carlino riceviamo e pubblichiamo la seguente informativa sulle norme che regolano le spese legali.

SPESE LEGALI NEI GIUDIZI.

AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI MALINTESI SI INFORMA CHE IN TUTTI I GIUDIZI LA PARTE SOCCOMBETE PUO' ESSERE CONDANNATA A PAGARE ALLA CONTROPARTE LE SPESE LEGALI NELLA MISURA DETERMINATA DAL GIUDICE.

QUESTO E' UN PRINCIPIO DI LEGGE CHE E' SEMPRE ESISTITO E CHE PERTANTO FA PRESUMERE CHE TUTTI NE SIANO A CONOSCENZA

TUTTAVIA, FINO A QUANCHE ANNO FA, NEI GIUDIZI CONTRO L'INPS E I DATORI DI LAVORO, QUASI SEMPRE LE SPESE A CARICO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE VENIVANO COMPENSATE DAI GIUDICI DEL LAVORO.

COSI' PURE NEI GIUDIZI INTENTATI DAL CITTADINO NEI CONFRONTI DI ENTI DI STATO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

DI RECENTE, ANCHE PER SCORAGGIARE LE LITI GIUDIZIARIE, IN CASO DI SOCCOMBENZA, I SOGGETTI SOPRA INDICATI, VENGONO CONDANNATI AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI NEI CONFRONTI DELLA CONTROPARTE VITTORIOSA.

L'AMMONTARE DI DETTE SPESE E' PROPORZIONALE AL VALORE DEL GIUDIZIO E COMUNQUE RIMESSO AL PRUDENTE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.

QUANTO SOPRA E' DA TENERE PRESENTE NEL CASO IN CUI SI VOGLIA INTENTARE UN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE.

Avv. Roberto Carlino